

# Comune di San Cosmo Albanese

## Copia di Deliberazione del Consiglio

N. 18 del Reg.	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.
Data 22/09/2014	OGGETTO:

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **Ventidue** del mese di **Settembre**  
 alle ore **19.50** nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,  
 il Consiglio si è riunito con la presenza dei signori:

	Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Sindaco	DR. COSMO AZZINARI	si		
Consigliere	ANTONIO MONDERA	si		
Consigliere	BAFFA GIUSEPPE	si		
Consigliere	ALGIERI GIUSEPPE	si		
Consigliere	BELLUCCI ANDREA COSMO	si		
Consigliere	BELMONTE MARIA	no		
Consigliere	BIFANO ANTONIO	si		
Consigliere	OREFICE GIOVANNI	si		
Consigliere	BARBARELLI MARCO	si		
Consigliere	FERRARO GIOVANNI	no		
<b>Totale assenti</b>		<b>2</b>	<b>Totale presenti</b>	
			<b>8</b>	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza:

**dr. COSMO AZZINARI** nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa alla riunione il Segretario **D.SSA GINESE Marisa Immac**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è **Pubblica**

**IL CONSIGLIO**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera n. 55 del 10.9.2014 della G.C.le che confermava le aliquote IMU per l'anno 2014.

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

*"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

*a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*

*b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*

*c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (71)*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."*

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, in corso di conversione;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
- l'art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
- l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente differito al 30.11.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che testualmente dispone:

*"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, in corso di conversione, che testualmente dispone:

*"Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune."*

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.16, in data 17/10/2012 ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Con voto unanime

## DELIBERA

- 1) di fissare per l'anno 2014 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella misura di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 37 del 24.4.2013:**

-Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non inclusa nella sottostante classificazione: 0,9% ( nove per cento )

-Abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 % ( quattro per cento )

- 2) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta;

- 3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 4) copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di

San Cosmo Albanese ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, in corso di conversione.

**Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo 18/08/2000 n.267)**

PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere **favorevole**  
UFFICIO RAGIONERIA  
Data 22/09/2014  
Il Responsabile del Servizio  
F.to **ANGELO LORICCHIO**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  
Si esprime parere **favorevole**  
UFFICIO DI RAGIONERIA  
Data 22/09/2014  
Il Responsabile del Servizio  
F.to **LORICCHIO Angelo**  
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.153, comma 5)  
il relativo impegno di spesa, per complessive Lire \_\_\_\_\_ viene annotato  
sul Capitolo \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ del bilancio 2014  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to **LORICCHIO Angelo**  
Data 22/09/2014

PER IL PROFILO DI CONFORMITA' DELL'ATTO  
Si esprime parere **favorevole**  
Data 22/09/2014  
Il Segretario  
F.to **D.SSA GINESE Marisa Immac**

**La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.**

**Il Segretario**  
F.to **D.SSA GINESE Marisa Immac**

**Il Sindaco**  
F.to **dr. COSMO AZZINARI**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione  
in questo Albo Pretorio il 24-9-2014  
e per quindici giorni consecutivi.

Prot.n. 0281 del 24-9-2014  
Il Segretario  
Addi 24/9/2014 F.to **D.SSA GINESE MARISA I.**

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione  
è stata pubblicata dal 24/9/2014 al 09/10/2014

Data \_\_\_\_\_  
Il Segretario  
F.to **D.SSA GINESE MARISA I.**

La sujestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta  
esecutiva il \_\_\_\_\_  
 è divenuta esecutiva dopo trascorsi dieci giorni dalla  
pubblicazione, il \_\_\_\_\_

Il Segretario  
Data \_\_\_\_\_ F.to **D.SSA GINESE MARISA I.**

Trasmessa alla On.le Prefettura con nota n°  
In data \_\_\_\_\_

Il Segretario  
F.to **D.SSA GINESE MARISA I.**

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

**Il Segretario**  
**D.SSA GINESE MARISA I.**